

## DECRETO

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

VISTO l'articolo 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

SENTITI il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

### DISPONE

1. Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'articolo 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Salvo quanto previsto ai numeri 10 e 11, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione della sentenza di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione e delle memorie, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 25 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 14.

3. La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso, quella di cui all'articolo 111 del codice del processo amministrativo e la domanda di misure cautelari anteriori alla causa sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.

4. Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.

5. L'atto di intervento e le memorie dell'interventore sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.

6. L'atto di riassunzione in corso di giudizio è contenuto nel numero massimo di 5 pagine.

7. Non sono ammessi atti difensivi non previsti espressamente dal codice del processo amministrativo o non autorizzati dal giudice.

8. La dimensione dell'atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

9. Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;

- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 10 o 11;

- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, con le quali si contesti che l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 10 o 11;

- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;

- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

- l'indice degli allegati;

- le procure a rappresentare le parti in giudizio;

- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

10. I limiti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5, sono raddoppiati qualora:

a) il valore effettivo della controversia sia superiore a 25.000.000 di euro;

b) la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse, tenuto conto, esemplificativamente, del numero e dell'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, della dimensione della sentenza impugnata, della esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti, della necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, dell'avvenuto riconoscimento, in precedente grado del giudizio, della sussistenza delle ragioni di cui al presente numero;

c) indipendentemente dal suo valore, la controversia attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo in relazione, esemplificativamente, allo stato economico della parte o a specifici valori morali.

11. I limiti di cui ai numeri precedenti non si applicano qualora il valore della controversia sia superiore a 100.000.000 di euro.

12. Nei casi di cui ai numeri 10 e 11, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

13. Il collegio si pronuncia in ordine al ricorrere di uno o più dei casi di cui ai numeri 10 o 11, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 120, comma 6, ultimo periodo, dell'allegato I del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

14. Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

15. In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 14, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.

16. Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale.

17. Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 16, in sede di impugnazione il Collegio si pronuncia ai sensi del numero 13 tenendo

conto anche delle dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.